



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DAI PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI INTERNAZIONALI, COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI.

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 35 del 22/02/2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Delibera n. 38 del 23/02/2017
DECRETO RETTORALE	Emanato con D.R. n. 921/2017 del 15/03/2017 Prot. n. 21366 del 15/03/2017
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 374 del 15/03/2017 – Prot.n. 21382/2017
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 16/03/2017
NOTE	Il presente Regolamento trova applicazione per i progetti presentati successivamente al 28 febbraio 2017.
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA RICERCA E SVILUPPO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti attività di ricerca e relazioni internazionali</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**Albo ufficiale di Ateneo
n. 374 del 15/03/2017
Prot. n. 21382 del 15/03/2017**

Titolo	III	Classe	13	Fascicolo
N. 21366	del 15/03/2017			
UOR	CC	RPA		

Decreto n° 921/2017 del 15/03/2017

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'articolo 6;

VISTO l'articolo 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il proprio Decreto n. 2011 del 01/07/2013 con il quale è stato emanato il “*Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali*”;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 35 del 22 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le proposte di modifica al Regolamento vigente;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento vigente;

DECRETA

È emanato il nuovo “*Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali*” nel testo sotto indicato:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DAI PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI INTERNAZIONALI, COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure da seguire per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle spese generali e dal rimborso del costo del personale strutturato dei progetti dell'Università degli studi di Palermo, o di sue strutture decentrate, finanziati direttamente da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali di cui all'art.2 del presente regolamento in cui l'Ateneo è capofila o partner.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai progetti e convenzioni di ricerca, di cooperazione e/o di formazione finanziati all'Università degli Studi di Palermo da Enti pubblici attraverso programmi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

internazionali, comunitari, nazionali e regionali, con esclusione dei Master già disciplinati da apposito regolamento d'Ateneo. Il regolamento si applica, altresì, ai progetti finanziati da Enti pubblici ai Distretti e Consorzi di cui l'Università degli Studi di Palermo è socio e/o associato in qualunque forma, limitatamente alle quote di costo e di finanziamento ad essa assegnati. Il presente regolamento non norma il conto terzi.

2. I progetti citati al comma 1 possono essere a titolarità dell'Ateneo "cd. di Ateneo" o dei Centri con Autonomia gestionale e amministrativa di cui all'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Palermo.

Art. 3 – Definizioni

1. Per programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali s'intendono tutti quelli finanziati con fondi provenienti da Enti pubblici esterni all'Ateneo.
2. Per spese generali s'intendono tutti i costi indiretti riferiti ai progetti, riconosciute come tali dall'Ente finanziatore.
3. Per costo del personale strutturato s'intende la valorizzazione delle ore del personale contrattualizzato dall'Università a tempo indeterminato e/o determinato impiegato nei progetti, sulla base della retribuzione lorda effettiva comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e comunque quella riconosciuta e rimborsata nel progetto. Dal personale strutturato a tempo determinato si intende escluso quello contrattualizzato con fondi del progetto.

Art. 4 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie

1. I criteri da adottare per l'utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specifici vincoli di spesa) derivanti da progetti di cui all'art. 2, con esclusione dei progetti PRIN, FIRB, SIR e di quelli finanziati direttamente dalla Commissione Europea, disciplinati dal successivo comma 3, sono i seguenti:

a) Risorse per il Fondo Premiale di cui all'Art.9 della L. 240/2010

Una quota pari al 10% delle spese generali e una quota pari al 10% delle risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del personale strutturato (nel caso in cui tali spese siano ammissibili e rimborsabili), fatta salva la quota necessaria per l'eventuale co-finanziamento, saranno destinate al Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge n. 240 del 30/12/2010.

b) Ulteriori risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una ulteriore quota pari al 50% delle spese generali, entro il limite massimo del 10% delle risorse finanziarie nette provenienti dall'Ente finanziatore, sarà destinata all'Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:

- I. il 40% all'autofinanziamento dell'Ateneo;
- II. il 10 % all'autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolti nelle attività di ricerca;
- III. il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio;
- IV. il 10 % per l'incentivazione del personale tecnico – amministrativo che sarà accantonato in apposito fondo da utilizzare per il finanziamento di "progetti obiettivo di Ateneo".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

c) Risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato (nel caso in cui tali spese siano ammissibili e rimborsabili).

Fatta salva la quota necessaria per l'eventuale co-finanziamento, le risorse finanziarie acquisite come rimborso del costo del personale interno strutturato rendicontato nei progetti saranno destinate come segue:

Una quota pari al 50% sarà destinata all'Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:

- I. il 40% all'autofinanziamento dell'Ateneo;
- II. il 10% all'autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolti nelle attività di ricerca;
- III. il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio;
- IV. il 10 % per l'incentivazione del personale tecnico – amministrativo che sarà accantonato in apposito fondo da utilizzare per il finanziamento di “progetti obiettivo di Ateneo”.

c.1) In relazione alle risorse finanziarie acquisite dal rimborso del costo del personale strutturato amministrativo (c.d. personale indiretto), una quota del 30% sarà destinata all'Ateneo per il supporto ai servizi amministrativi. Le restanti risorse saranno ripartite secondo quanto stabilito dalla precedente lett. c).

d) Risorse a disposizione del responsabile scientifico

Le somme derivanti dalle Spese Generali e dal rimborso del costo del personale interno strutturato rendicontato, dedotti i prelievi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) rimarranno nella disponibilità del responsabile scientifico per esclusive esigenze di ricerca.

2. Nel caso di progetti finanziati ai Distretti e/o Consorzi, di cui l'Università è socio e/o associato, le quote destinate all'Ateneo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dovranno essere preventivamente decurtate degli eventuali contributi e/o quote da attribuire agli stessi per i costi di gestione e le spese generali.
3. I criteri da adottare per l'utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specifici vincoli di spesa) per i progetti PRIN, FIRB, SIR e di quelli finanziati direttamente dalla Commissione Europea sono i seguenti:

a) Risorse per il Fondo Premiale di cui all'Art.9 della L240/2010

Una quota pari al 10% delle risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del personale strutturato (nel caso in cui tali spese siano ammissibili e rimborsabili), fatta salva la quota necessaria per l'eventuale co-finanziamento, sarà destinata al Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge n. 240 del 30/12/2010.

b) Risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una quota delle spese generali pari al 10% per i progetti PRIN e per quelli finanziati direttamente dalla Commissione Europea, e pari all'8% per i progetti FIRB o SIR, sarà destinata come di seguito indicato:

- I 50% all'autofinanziamento dell'Ateneo;
- Il 10% all'autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolto/i nelle attività di ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

III 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio.

c) Risorse a disposizione del responsabile scientifico

Le somme derivanti dalle Spese Generali e dal rimborso del costo del personale interno strutturato rendicontato, dedotti i prelievi di cui alle precedenti lettere a) e b) rimarranno nella disponibilità del responsabile scientifico per esclusive esigenze di ricerca.

4. Eventuali specifiche deroghe per i progetti di cui al precedente comma 3 potranno essere richieste, in casi eccezionali, dal responsabile del progetto che dovrà, in tali casi, avanzare preventivamente
5. motivata istanza al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà, caso per caso, i presupposti e determinerà la quota di “spese generali” da destinare alle finalità del presente regolamento.
6. Qualora le quote complessive residue nella disponibilità del Responsabile scientifico alla conclusione della rendicontazione eccedano l'importo di euro 200.000, il responsabile dovrà produrre, entro i successivi tre mesi, un piano di spesa da sottoporre all'approvazione del C.d.A.

Art. 5 - Limite percentuale delle quote destinate all'Ateneo

1. Nel caso in cui la tipologia di progetti preveda il rimborso di personale strutturato, la percentuale complessiva delle quote destinate all'Ateneo calcolate secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 1 lettere b) punti I, II, III e IV e c) punti I, II, III e IV non può essere inferiore ad una quota compresa tra l'8% e il 16% del finanziamento concesso, funzione lineare della percentuale delle spese generali ammissibili rispetto al costo del progetto. La percentuale minima sarà pari all'8% per spese generali dello 0% e pari al 16% per spese generali del 30%.

Art. 6 – Monitoraggio risorse finanziarie

1. Ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie derivanti dai progetti citati all'art. 2 del presente Regolamento, il prospetto della ripartizione di massima delle risorse di cui all'art. 4 dovrà essere allegato al piano finanziario del progetto all'atto della firma del rappresentante legale dell'Ateneo per la presentazione formale del progetto.
2. I progetti a titolarità dei Centri con Autonomia amministrativo – contabile presentati direttamente a firma del Direttore del Centro, se consentito dal bando, devono essere comunicati, tempestivamente, agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale unitamente alla delibera di approvazione dell'organo collegiale, del piano finanziario e del prospetto di massima di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
3. I progetti proposti dai Centri con Autonomia amministrativo – contabile per i quali è richiesta, ai fini della presentazione del progetto, la firma del legale rappresentante dell'Ateneo o suo delegato, devono essere trasmessi agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per l'istruttoria con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza previsti dai relativi bandi.

Ai progetti occorre allegare:

- a) la delibera dell'Organo Collegiale;
 - b) il piano finanziario;
 - c) il prospetto di massima di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
4. I progetti finanziati devono essere tempestivamente comunicati agli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale, sarà comunicato altresì il prospetto, secondo il progetto approvato e finanziato, di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Eventuali modifiche e variazioni sono soggette solamente a comunicazione da parte del Responsabile scientifico.

5. Il Responsabile scientifico a chiusura del progetto dovrà inviare all'Amministrazione il prospetto definitivo di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
6. Per i progetti di Ateneo le quote di spese generali e di rimborso del costo del personale destinate al responsabile scientifico di cui all'art. 4 saranno trasferite previa richiesta dello stesso nel bilancio della struttura decentrata di afferenza.
7. Il monitoraggio delle quote spettanti all'Ateneo, a titolo di spese generali e personale interno rendicontato, sui progetti gestiti dai Centri con autonomia amministrativo-contabile, sarà effettuato mediante appositi prospetti di dettaglio predisposti a cura del Responsabile Amministrativo da trasmettere agli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale.
8. Le quote a titolo di autofinanziamento spettanti all'Ateneo ed al finanziamento della ricerca di Ateneo derivanti dalle spese generali e dal personale interno rendicontato, devono essere iscritte in specifiche voci del bilancio dell'Ateneo, l'utilizzo di dette quote sarà deliberato dal C.d.A. su proposta del Rettore sentito il Direttore Generale.
9. In caso di mancata comunicazione agli Uffici dell'Amministrazione Centrale delle informazioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo da parte dei Centri di Gestione con Autonomia amministrativo-contabile non saranno attivate nel Bilancio d'Ateneo le specifiche voci di spesa per la gestione dei progetti.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione del presente regolamento, da pubblicarsi all'albo Ufficiale di questa Università e da divulgare per via telematica.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme specifiche che regolano il bando.
2. Il presente Regolamento trova applicazione per i progetti presentati successivamente al 28 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

F.to Il Rettore
(Prof. Fabrizio Micari)